

Gennaio-Marzo 2014 - Anno XXXIV n. 1

# Fiamme d'ORO



Rivista ufficiale dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato

## LIBERI DI VOLARE

**SESTO RADUNO**  
IL PROGRAMMA  
DELLA DUE GIORNI

**STALKING**  
UN'EMERGENZA  
SOCIALE CHE  
NON ACCENNA  
A DIMINUIRE





# Stalking un'emergenza sociale che non accenna a diminuire

Aumentano gli atti persecutori nelle relazioni di coppia, in quelle condominiali e all'interno delle famiglie

di **Cristiano Manni, avvocato**

**C**on la parola anglosassone *stalking* si è soliti qualificare comportamenti reiterati di tipo persecutorio, realizzati dal soggetto persecutore (*stalker*) nei confronti della sua vittima. Si tratta di un insieme di condotte vessatorie, sotto forma di minaccia, molestia, atti lesivi continuati, di gravità tale da determinare nella persona che le subisce un disagio psichico, ovvero un timore per la propria incolumità fisica e ad indurla a modificare radicalmente le proprie abitudini di vita.


La persecuzione può assumere le forme più svariate, motivo per cui non è semplice ricostruire un modello tipo. Ciò che contraddistingue ed unisce i singoli atteggiamenti è l'ossessione del persecutore per la sua vittima: un desiderio irrefrenabile di entrarvi in contatto per manifestare le sue emozioni, controllarne e dirigerne l'esistenza. Lo *stalker* reagisce soventemente ai tentativi di allontanamento della vittima con ingiurie e minacce, rivolte a lei ed alle persone che più le sono vicine. Circostanza, questa,

che aggrava il disagio della vittima e le impedisce di rivolgersi all'Autorità per paura di ritorsioni.

## **IL 20% DEGLI ITALIANI PERSEGUITATI**

Uno studio condotto dall'Osservatorio Nazionale sullo Stalking ha rilevato che circa il 20% della popolazione italiana è stata fatta oggetto di atti persecutori. Di questa percentuale, l'80% è costituita da donne. Il fenomeno si manifesta principalmente all'interno delle relazioni di coppia, ma risultano in

## I principali comportamenti di molestia assillante



### DATI STALKING

% donne

Denunce per stalking in Italia	9.116	77,3
--------------------------------	-------	------

Dall'entrata in vigore della legge 38/2009	38.142	73
--	--------	----

(Periodo dal 1 agosto 2012 al 31 luglio 2013)  
(Fonte: dati Viminale)

aumento anche i casi nelle relazioni condominiali e all'interno della famiglia. Dati impressionanti, considerato anche che il delitto di "atti persecutori" è procedibile a querela di parte e, quindi, molti episodi rimangono sommersi, a causa del timore delle vittime di aggravare la loro già compromessa situazione di vita a seguito della presentazione di una denuncia alle Autorità. Sino al 2009 le vittime di questo fenomeno non erano adeguatamente tutelate, in quanto le condotte caratteristiche dello *stalking* non erano previste da una normativa specifica ma venivano alternativamente sanzionate dall'art. 660 c.p. (molestia o disturbo alle persone), 594 c.p. (ingiuria), 610 c.p. (violenza privata), 612 c.p. (minacce), 590 c.p. (lesioni). Anche in ipotesi di concorso delle varie fattispecie non era comunque consentito ricorrere a misure preventive e protettive della persona offesa realmente efficaci. Per questo motivo, con l'art. 6 D.L. 11/2009, convertito con la Legge 23 aprile 2009, n. 38, è stato introdotto nell'ordinamento il reato di atti persecutori.

### IL REATO DI STALKING

Oggi, l'art. 612 bis c.p. sanziona colui il quale "con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in

modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva alla persona offesa". La pena prevista per il reato va dai sei mesi ai quattro anni, aumentata: a) fino a 1/3 se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla vittima; b) fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza

o di una persona con disabilità, ovvero con l'uso di armi o da persona travisata.

La minaccia è la rappresentazione di un male ingiusto il cui verificarsi dipende solo ed esclusivamente dalla volontà dell'agente. Il comportamento deve essere tale da generare nella vittima un timore tale da turbare e/o diminuire la sua libertà psichica. Il soggetto passivo, in sostanza, deve credere realmente che quanto minacciato possa essere poi concretamente realizzato, ed in ragione di tale timore effettuare le sue scelte. Nella nozione di molestia,



invece, facendo riferimento a quanto ricavabile dai lavori preparatori, si deve far rientrare “ogni comportamento assillante e invasivo della vita altrui realizzato mediante la reiterazione insistente di condotte intrusive, quali telefonate, appuntamenti, pedinamenti, fino, nei casi più gravi, alla realizzazione di condotte integranti di per sé reato”.

## UNA CONDOTTA REITERATA

Per assumere rilievo la condotta dello *stalker* deve essere reiterata, cioè ripetuta. La giurisprudenza ha avuto modo di affermare, però, che anche due sole condotte sono sufficienti a concretare quella reiterazione cui la norma subordina la configurazione della materialità del fatto. Affinché il reato possa dirsi configurato è necessario che le minacce e le molestie reiterate ingenerino nella vittima una o più delle conseguenze indicate nella norma: a) un perdurante stato di ansia o di paura, un alterazione del suo stato psichico (da provarsi a mezzo di idonea documentazione medica ovvero di consulenza psicologica); b) il fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva (dimostrabile con allegazione di circostanze di fatto e prove testimoniali); c) il mutamento delle abitudini di vita (ancora una volta da dimostrare a mezzo testimoni). Il delitto è procedibile a querela: perché possa essere aperto un procedimento penale a carico del persecutore, quindi, è necessario che la persona offesa esponga personalmente o a mezzo di procuratore speciale i fatti all'Autorità, manifestando la volontà che si proceda nei confronti dello *stalker* affinché questi venga punito ai sensi di legge. Si procede di ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore, ovvero di un soggetto con disabilità o se il fatto è connesso




con altro reato per il quale si deve procedere di ufficio. Si procede di ufficio anche nei confronti del soggetto che, nonostante l'ammonimento del Questore, abbia reiterato le condotte persecutorie.

## L'AMMONIMENTO DEL QUESTORE

L'ammonimento è stato introdotto dall'art. 8 del D.L. 11/2009. La vittima, fino a quando non ha proposto querela, può esporre i fatti al-

l'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. Il Questore, dopo aver svolto le indagini ritenute più opportune, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge. La violazione dell'ammonimento determina, oltre alla procedibilità di ufficio, anche l'aumento della pena per il delitto previsto dall'art. 612 bis c.p. fino ad un terzo in caso di condanna. Grazie all'introduzione del reato di atti persecutori è ora possibile applicare allo *stalker*, laddove sussistano indizi gravi e rilevanti in ordine alla sua colpevolezza, tutte le misure cautelari ritenute più opportune, dal divieto di avvicinamento, alla custodia cautelare in carcere, passando per l'allontanamento dalla casa familiare, laddove i fatti si svolgano in ambito domestico. La condotta integrante il reato di atti persecutori da diritto alla vittima di richiedere anche il risarcimento dei danni subiti, sia in sede penale che, alternativamente, in quella civile.

Numero di telefonate al numero verde nazionale per le vittime di stalking 1522 Anno 2013



# Riconoscere le molestie

di  **Davide Algeri**  
psicologo e psicoterapeuta  
[www.davidealgeri.com](http://www.davidealgeri.com)



Lo *stalking* rientra nel quadro dei reati definiti con il termine inglese *criminal harassment* ossia, tradotto in italiano, molestie eccessive.

Nello specifico si parla di *stalking* se il persecutore genera nella vittima:

- un continuo stato di ansia e di paura;
- un timore per la propria incolumità o per le persone a lei legate;
- una costrizione reiterata rispetto alle proprie scelte o abitudini di vita.

## COME SI MANIFESTA IL MALTRATTAMENTO PSICOLOGICO?

In genere si va dalla svalutazione alla denigrazione, la vittima viene colpita sull'autostima, diventa fragile. Non sa se è colpa sua o se è così che funziona la realtà. Il maltrattamento avviene attraverso critiche, ingiurie, azioni di controllo delle attività sociali e interpersonali che violano la privacy, intimidazione. La vittima, nella maggior parte dei casi, è una donna che finisce per rimanere isolata, perché i vicini hanno paura, perché le amiche si tengono in disparte, perché i parenti a loro volta vengono minacciati. In questo modo vengono annientate le sue capacità personali.

## IL CICLO DELLA VIOLENZA

Chi subisce maltrattamenti, non sa che i comportamenti dello stalker seguono un ciclo della violenza (Walker, 79), basato su strategie di controllo e che in genere tende a ripetersi secondo tre fasi:

**Fase 1** – costruzione della tensione; appaiono i primi conflitti con forte tensione psicologica e inizia uno stato di allerta da parte della donna e un accumulo di stress. In questo caso, le strategie di controllo consistono nella minimizzazione.

**Fase 2** – espressione della violenza; si manifestano atti di maltrattamento sempre più gravi con rapida escalation. È la fase acuta dell'espressione della violenza e dove in genere c'è la possibilità che la vittima chieda aiuto. In questa fase lo stalker utilizza strategie di controllo basate sulla minaccia e l'intimidazione.

**Fase 3** – luna di miele; l'aggressore è colto da paura, senso di colpa, timore di reazioni da parte della donna, perciò si giustifica e tenta delle spiegazioni per il suo comportamento, cercando di ottenere il perdono della donna, attraverso scuse, il pentimento e promesse di cambiamento.

## SINTOMI

Il maltrattamento produce in genere una riduzione dell'autostima e delle capacità di reazione, portando la vittima a sentirsi sempre più schiacciata. Si sviluppa inoltre una "tolleranza all'ingiuria", fino a quando si arriva ad una violenza fisica. Il maltrattamento agisce quindi in modo subdolo e silente, e la donna che non se ne rende conto, finisce per morire dentro.

Tra i sintomi più comuni abbiamo:

- mancanza di sonno;
- dolori psicosomatici;
- attacchi di panico;
- stato confusionale;
- difficoltà nel ricordare lo svolgimento cronologico degli eventi;
- problemi della sfera sessuale.

I disturbi spesso non si mostrano solo con il maltrattante, ma successivamente quando la storia finisce, anche in altre relazioni.

## POSSIBILI SOLUZIONI AL PROBLEMA

La prima cosa da fare è ammettere il problema e cercare di capire quali sono i rischi di provare a farcela da soli. Cambiare i tragitti ed evitare i percorsi isolati, tenere sempre un telefonino a portata di mano e se avete la percezione di essere seguiti, meglio chiamare il 113, piuttosto che scappare a casa o da amici.

In caso di molestie telefoniche, evitare di convincere il molestatore ragionando con lui ed evitare di rispondergli con rabbia. Queste reazioni, infatti, rischiano di incrementare le sue persecuzioni. Piuttosto è meglio essere chiari e decisi fin dall'inizio, rispondendo con un "no" secco e, nel caso in cui continui, la migliore soluzione è non rispondere al telefono. Evitare di cambiare numero di telefono, piuttosto chiedere una seconda linea e lasciare che il molestatore continui a chiamare. Prima o poi si stancherà, se non riceverà risposta. Raccogliere tutte le prove da portare alle Forze dell'ordine, come segnarsi giorno, ora e durata della chiamata. Chiamare il **numero verde nazionale per le vittime di stalking 1522**, che offre assistenza psicologica e giuridica. Rivolgersi ai centri anti-stalking della propria città (numero verde da lun. a ven. 06.44246573 - sab. e dom. 327.4660907).